

«PRESIDI AD OCCHIO»: INTORNO ALLA VICENDA DEL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO IN SICILIA

- di Francesco G. NUZZACI -

1 – Con l’auspicio – ma sino a che punto può dirsi fondato? – che non accada più, a partire dal prossimo concorso per dirigente scolastico, il cui bando si preannuncia imminente (1). E’ questa la precipua ragione che ci induce a ritornare su un argomento a distanza di qualche mese (2), arricchito delle novità *medio tempore* maturate. Che continuano a testimoniare come proprio non riusciamo ad essere un paese normale; un paese in cui le regole sono rispettate – da parte di tutti e ciascuno per la propria parte – e, giusto per rimanere in tema, i concorsi non si vincono (e non si perdono) in tribunale (3), o in parlamento: quand’anche, in ipotesi, vengano esercitati compiti, comunque impropri, di surroga nei confronti di un’amministrazione che non infrequentemente, ed oggettivamente, si espone a comportamenti improntati a superficialità e a faciloneria, e dando mostra di competenze professionali non particolarmente degne di lode. Proviamo a procedere con un minimo d’ordine sulla scorta di fonti eterogenee in grado di supportare una trama argomentativa sperabilmente non viziata da eccessivi fraintendimenti, specialmente quando non è stato possibile operare una loro puntuale verifica e si è rimasti esposti alle insidie delle ricostruzioni giornalistiche o delle narrazioni di soggetti direttamente coinvolti (4).

2 – Dobbiamo di nuovo prendere le mosse dalle due – oramai abbondantemente note – sentenze (tecnicamente: decisioni) del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, nn. 477 e 478 del 25.5.09, in fotocopia; che, quale supremo giudice di appello (equiordinato al consiglio di stato con riguardo all’afferente territorio regionale), ha stimato fondate le doglianze – respinte dal TAR Palermo nel giudizio di merito in primo grado, dopo essere state provvisoriamente dallo stesso accolte in sede cautelare – di due candidate dell’ultimo concorso ordinario a dirigente scolastico avverso la valutazione negativa delle prove scritte (stesura di un saggio e predisposizione di un progetto). Leggendole congiuntamente alle pronunce in primo

grado del tribunale amministrativo palermitano – al momento omettendo quel che in prosieguo si dirà e non volendosi pedissequamente ripetere quanto già scritto sul tema – ci era parso di aver compreso che, al di là della formula, per il vero non cristallina, impiegata dall’alto consesso, alle due appellanti era stato riconosciuto il diritto a vedersi riconsiderate le prove scritte, a suo tempo sostenute con esito negativo, da una diversa commissione appositamente costituita come organo collegiale perfetto ed estranea ai fatti di causa; ciò in quanto entrambe le commissioni (*recte*: sottocommissioni) avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati (non potendosi escludere anche quelli delle due appellanti) a composizione irregolare perché incomplete, dato che l’unico presidente si spostava ora nell’una ora nell’altra, «in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso e dell’art. 2, comma 7 del d.p.c.m. 30.5.01, n.341», col che difettando quella collegialità piena dell’organo giudicante, che avrebbe consentito «ad ogni commissario di essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri». Sicché al giudice di appello è bastato questo, assorbiti ogni altro motivo ed eccezione di cui al ricorso principale nonché ai motivi aggiunti, per assicurare le ragioni delle due aspiranti dirigenti scolastiche: la – seconda – revisione delle due prove scritte davanti ad una commissione interamente imparziale. Seconda revisione, perché la prima – in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR, n. 1021 dell’11.9.06 (5) – era stata effettuata, con esito ancora negativo, dall’altra diversa sottocommissione, certamente ora a composizione integrale ma con lo stesso presidente che già aveva (presumibilmente?) concorso nel decretare l’originaria bocciatura.

Questo ci era parso, dunque, di aver capito: non già l’azzeramento dell’intero concorso a dirigente scolastico per la regione Sicilia in virtù dell’effetto invalidante *erga omnes* riveniente da una viziata composizione delle commissioni esaminatrici, ma le sole conseguenze che andavano a proiettarsi limitatamente sulle parti in causa. E l’avevamo – a questo punto imprudentemente – scritto a chiare lettere, nel mentre qualificati operatori del diritto avevano espresso la stessa conclusione ma in termini dubitativi, ora ricevendo l’avallo dal recentissimo

giudizio di ottemperanza emesso dalla corte siciliana il 10 novembre u.s. per la completa esecuzione della propria pluricitata decisione n. 478/09 (e, di riflesso, dell'analogo decisione n. 477/09) su ricorso di una delle due appellanti vittoriose, che evidentemente non vuol sopportare il rischio di vedersi stoppata per la terza volta dalla nuova commissione frettolosamente nominata dal direttore generale dell'USR Sicilia con decreto n. 20622 del 12.10.09, dopo aver invano per cinque mesi atteso lumi dal ministero; subito rimesso all'avvocatura distrettuale dello stato con preghiera di volerlo riprodurre nell'udienza che si sarebbe tenuta tre giorni dopo presso il C.G.A. e riguardante il poc' anzi cennato giudicato.

In rapida sintesi, nel giudizio di ottemperanza – tralasciandosi, perché qui irrilevanti, tutti quei passaggi circa la dichiarata inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum* (di altri bocciati) e *ad opponendum* (di coloro che, vincitori o idonei, erano stati immessi nei ruoli della dirigenza scolastica) – la corte ha in pieno accolto la domanda già formulata dalla ricorrente con il ricorso principale e reiterata nei motivi aggiunti: l'annullamento dell'**intera** procedura concorsuale, perché irrimediabilmente viziata in radice dall'illegittima composizione delle commissioni, il cui effetto travolgente nel complesso delle operazioni dalle medesime poste in essere dispiega un'«efficacia necessariamente erga omnes», come da richiamata autorevole decisione del consiglio di stato (n. 2775 del 30.5.07); essendo del resto pacifico (per tutte, CdS, n. 5625 del 25.5.06) che «l'annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali produce l'effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo». D'altronde – insiste il giudice dell'ottemperanza – «nel caso in esame non vi è dubbio che l'iter procedimentale non possa essere ripreso dalla valutazione degli elaborati dell'interessata, dal momento che ne risulterebbe violato il canone di segretezza e con esso quello fondamentale della par condicio dei concorrenti». Di guisa che – si conclude – «devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell'intera procedura». In ciò consiste «l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato»: o lo adempie nel termine assegnato di giorni sessanta, oppure provvederà un commissario *ad acta*, previa istanza

di parte [da stimarsi per certa], che dovrà introdursi con le modalità dell'incidente di esecuzione, nel caso di persistente inottemperanza oltre il suddetto termine.

2.1 – Dunque, avremmo avuto torto. Le nostre precedenti e perentorie asserzioni circa il contenuto delle sentenze nn. 477 e 478/09 del consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia erano infondate. Avevamo scritto che, in materia e secondo i principi, il carattere soggettivo dell'interesse fatto valere nel processo amministrativo esclude che il ricorrente possa rivestire il ruolo di attore rappresentante della collettività, che abbia, putacaso, l'interesse generale alla correttezza dell'azione amministrativa; una sorta di vindice della legalità violata che prepotentemente imponga il suo ripristino (essendo caso mai questo un dovere dell'ufficio scolastico regionale, di intervenire per tempo in via di autotutela onde rimuovere le «anomalie» perpetrate dalle commissioni esaminatrici a mano a mano che venivano segnalate, e denunciate, sulla stampa, per intanto iniziando esso stesso ad applicare rigorosamente le disposizioni normative dell'ordinamento giuridico di corretta composizione delle commissioni di concorso). E agli stessi vincoli – deve ora puntualizzarsi – soggiace il giudice amministrativo che, operando in un processo di parti, atteso il carattere di giurisdizione soggettiva e non oggettiva, è obbligato a circoscrivere il *thema decidendum* enucleando l'interesse del soggetto a ricorrere, vale a dire la sussistenza di una lesione concreta e attuale della sua sfera giuridica con la conseguente **effettiva utilità** che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Di modo che non può procedersi all'annullamento di un'intera procedura concorsuale – come invece è accaduto nel caso che qui ne occupa – quando non ne derivi alcun vantaggio, il c.d. bene della vita, all'interesse sostanziale del ricorrente. Su ciò sembra esserci il conforto di una non isolata e non meno qualificata giurisprudenza (6).

Può umanamente comprendersi l'ostinazione di una ricorrente-appellante-ricorrente che, plausibilmente convintasi dell'insufficienza delle prove scritte sostenute, ad un certo punto è sembrata solo sospinta da motivi di «universale» giustizia, non potendo sopportare che concorrenti più fortunati o «protetti» (e non anche più bravi?) fossero stati dichiarati vincitori o

idonei, nonostante i propri elaborati contenessero errori di ortografia e di sintassi, ovvero palesi segni di riconoscimento (cosa che, effettivamente, pare essere stata riscontrata). Ma riesce problematico percepire quale utilità (in termini di interesse concreto e attuale al bene della vita) il giudice amministrativo – in appello prima e, *de plano*, in ottemperanza per l'esecuzione del giudicato poi – abbia inteso assicurare alla ricorrente statuendo l'annullamento *erga omnes* dell'intero concorso; che ha l'unica, abnorme, conseguenza di consentire – a lei, unitamente a duemila e più ricorrenti, compresi quei quattrocento abbondanti già nominati dirigenti scolastici ed immessi nella funzione da uno o due anni – di rifare (e di essere costretti a rifare) le due prove scritte per, **eventualmente**, proseguire nell'iter concorsuale se superate. Mentre ben si poteva (e si doveva) ordinare all'amministrazione la rivalutazione delle prove della sola appellante vittoriosa, dettando puntuali e articolate misure, magari proprio quelle indicate nella già menzionata sentenza del consiglio di stato, n. 2775/07 e allegata a sostegno del supposto principio degli effetti *erga omnes* prodotti dall'annullamento di procedure – o pezzi di procedure – concorsuali: una diversa commissione (ulteriormente precisandone la composizione con soggetti non legati al territorio) e osservanza di adeguate garanzie di anonimato, quali l'inserimento dell'elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (minimo dieci) estratti fra quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma solo ai fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio o punteggio con applicazione delle norme e dei criteri all'epoca vigenti.

Ma è poi vero che l'appena menzionata sentenza n. 2775/07, insieme a quella, sempre del consiglio di stato, n. 5625/06 – addirittura fatta assurgere a paradigma – abbiano sancito il più volte rimarcato, ed indiscusso, principio che l'annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di concorso produce l'effetto di caducazione di tutte le operazioni effettuate da detto organo e – questo è il punto! – per tutti i concorrenti, in assenza di contraddittorio (perché, tecnicamente, non qualificabili «controinteressati» né interventori necessari, attesa la fase temporale in cui fu azionato il contenzioso), addirittura a procedura

esaurita e con gli effetti già consolidati? Non ci pare proprio. Perché, in concreto, il caso sottoposto a giudizio nella prima delle due decisioni, n. 2775/07 può come di seguito compendiarsi.

C'era stata una sentenza del TAR Lazio (n. 6834/01) non impugnata dall'amministrazione e passata in giudicato, che nei riguardi di un gruppo di ricorrenti contro l'esito negativo delle prove scritte in un concorso per uditori giudiziari annullava i criteri di correzione elaborati e seguiti dalla commissione. Con motivazioni di carattere essenzialmente procedurale lo stesso TAR Lazio (sentenza n. 1627/02) aveva invece respinto il ricorso di un'altra candidata, parimenti bocciata agli scritti, **nell'ambito della medesima procedura concorsuale**. In appello alla suddetta candidata veniva così riconosciuta l'analoga possibilità di vedersi riesaminate le prove scritte da altra commissione e sulla scorta di criteri di correzione legittimi, ovvero diversi da quelli censurati, alla pari di altri concorrenti vittoriosi in primo grado. Solo in questo senso e (solo) entro questi limiti si fa parola dei c.d. effetti *erga omnes* in una procedura concorsuale – sempre in questo senso ed entro questi limiti – inscindibile; ma – attenzione! – fatto comunque salvo l'ulteriore «limite delle posizioni esaurite» (passaggio non meno cruciale, bellamente ignorato dalla corte di giustizia amministrativa siciliana).

Nella seconda richiamata decisione, n. 5625/06, è stato affermato dai giudici di Palazzo Spada – astraendosi da tutti quei profili sostanziali della vicenda processuale siccome qui non pertinenti – il principio in forza del quale la dichiarata illegittimità della composizione di una commissione esaminatrice di concorso [pronunciata nel primo grado di giudizio e poi ribaltata in appello] dà diritto al candidato la cui prova scritta sia stata ritenuta insufficiente a vedersi riconsiderato, da una nuova commissione regolarmente costituita, il proprio elaborato. Nulla di più. Ovvero che l'illegittima (se decretata tale) composizione di una commissione dispiega effetti travolgenti sul successivo iter concorsuale, **ma solo nei confronti di chi sia stato parte processuale**, in quanto idonei a frustrare l'utilità finale consistente nell'allegato, e accertato, bene della vita.

2.2 – Che nel Bel Paese i concorsi si vincano in tribunale, con il supporto del parlamento, è un fatto notorio (7). Che, invece, una volta vinti, si possano perdere in tribunale, nonostante il parlamento, è la novità inopinatamente introdotta dal consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia.

Quanto alla prima affermazione può richiamarsi la vicenda che ebbe a coinvolgere dei candidati nel concorso a dirigente scolastico bandito nel 2002, riservato ai docenti con almeno un triennio di incarico di presidenza, i cui riflessi si propagarono sul secondo concorso riservato del 2006, passando per quello (l'unico) ordinario del 2004. Inizialmente i beneficiati furono quei pochi spregiudicati che, pur in carenza dei requisiti di legge (taluni, addirittura, non avevano neanche un anno di incarico!), non appena colpiti dall'inevitabile provvedimento di esclusione dell'amministrazione, adirono i TAR riuscendo a strappare generose sospensive, nonostante la problematica sussistenza del minimo *fumus boni iuris*, per proseguire e poi completare l'intera (via via resa sempre più domestica) procedura concorsuale. Soccombenti nelle successive prime pronunce, e prontamente appellate, non ebbero però a subire pregiudizio alcuno perché il contenzioso in atto fu spento da una delle tante sanatorie, materializzatasi nell'art. 1 – *octies* del d.l. 31.1.05, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.3.05, n. 43: dirigenti *ope legis*!

Un'altra leggina fu occasionata da alcuni aspiranti avvocati che, respinti agli scritti, ebbero poi a risostenere le prove grazie al solito provvedimento interinale. Si trattò sempre di un decreto legge, 30.6.05, n. 115, art. 4, comma 2-*bis*, convertito dalla legge 17.8.05, n.168, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 194 del 22.8.05). Da essa il consiglio di stato, con ordinanza n. 4081/05, estrapolò il singolare principio che – pendente il contenzioso – il superamento di prove d'esame in un concorso «a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela [e tali sono anche i provvedimenti provvisori]» rende irreversibili, cioè cristallizzate, le posizioni guadagnate, e quindi la vincita o l'idoneità in un concorso qualora l'intera procedura sia stata percorsa positivamente. E senza più bisogno di arrivare al merito!

Presumibilmente, con riferimento al concorso ordinario a dirigente scolastico del 2004, alcuni TAR si sono rifatti proprio a questo principio per rendere immuni dal giudizio di merito i ricorrenti che avevano concluso l'iter concorsuale in seguito a provvedimenti interinali lucrati in primo grado o in appello: consolidamento, per l'appunto! Si da indurre l'amministrazione, che pure nel preambolo del decreto ebbe ad esplicitare le proprie perplessità, a immettere nei ruoli della dirigenza scolastica soggetti bocciati alle prove scritte e/o alle prove orali, senza che le stesse fossero state oggetto di rivalutazione o di rinnovazione: dirigenti *ope iudicis*, peraltro pronunciante *ultra petita ed incidenter tantum!* (8)

Quanto alla seconda affermazione, la questione è apparsa da subito piuttosto complicata. C'è (c'è stata) sempre la solita leggina, un codicillo inserito nella legge di conversione del d.l. 134/09, c.d. salvaprecari, cioè il comma 4 – *quinquiesdecies* dell'art. 1, in cui è scritto che «L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei precedenti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio».

E' di palmare evidenza che, nonostante il tentativo di mascheramento, lo scopo è (era) quello di neutralizzare la dirompente decisione del massimo organo di giustizia amministrativa isolano, incappato in un raptus giustizialista azzerando l'intero concorso a dirigenti scolastici nella regione Sicilia (già concluso da due anni e mezzo). Punto e a capo: per oltre duemila soggetti, quattrocento e passa dei quali – lo si ricorda – già nominati dirigenti scolastici e, in fatto, esercitanti la funzione senza mai essere incorsi, per quel che si sa, in valutazioni negative formalizzate in atti.

Solo che qui si è di fronte ad una sentenza definitiva – discutibile quanto si voglia, e per noi lo è – e dunque passata in giudicato, cioè non più gravabile con i mezzi d'impugnazione ordinari (giusto per esigenze di completezza, non ricorribile in cassazione poiché – ai sensi dell'art. 111,

ultimo comma, cost. – non sembrano sussistere i «soli motivi inerenti alla giurisdizione»). Né è (era) cancellabile dal legislatore (almeno a nostro «prudente» avviso), vigente – ancora – nell’ordinamento costituzionale il principio della separazione dei poteri. Di cui lo stesso legislatore (*recte*: l’amministrazione) ha assunto consapevolezza; non spontanea, a leggere tra le righe il comunicato del consiglio dei ministri n. 71 del 19.11.09, bensì necessitata.

Il suddetto comunicato, licenziato sulla base della relazione del ministro Gelmini, recita testualmente che «a seguito di una ulteriore decisione del giudice amministrativo, intervenuta nel corso dei lavori parlamentari, si renderà necessario, pur nella consapevolezza delle ragioni di equità sostanziale che avevano ispirato l’emendamento parlamentare, un intervento normativo volto a rivedere la disposizione nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali adottati e per salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive precedentemente acquisite.» Ma deve, correttamente, precisarsi che la decisione del giudice amministrativo è quella del 25 maggio 2009, n. 478 (*supra*), antecedente sia ai lavori parlamentari di conversione del decreto legge [per essere precisi: al colpo di mano di alcuni parlamentari siciliani], sia, e largamente, alla data di emanazione del medesimo; mentre l’«ulteriore» decisione non è il giudizio di ottemperanza. Che, in senso tecnico-giuridico, è *ex se* semplicemente preordinato a far portare ad esecuzione un *decisum* già definitivamente formatosi, pertanto intangibile, quindi non rimuovibile, neanche per corrispondere alle «ragioni di equità sostanziale che avevano ispirato l’emendamento parlamentare».

Che significa (significava) poi che «si renderà necessario ... un intervento normativo volto a rivedere la disposizione [la decisione del consiglio di giustizia amministrativa?] nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali adottati e per salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive precedentemente acquisite»? Uno stile sibillino, frutto di faticosi e malriusciti equilibrismi lessicali. Che la nota ufficiale del presidente della repubblica, contestuale alla promulgazione della legge di conversione, ha spazzato via senza possibilità di equivoci, puntualizzando di aver preso atto che l’impegno del governo è (doveva essere) quello di «abrogare il comma 4

quinquiesdecies dell'articolo 1, al fine di ottemperare alle decisioni della magistratura amministrativa di annullamento di procedure concorsuali per dirigenti scolastici».

Cosa che è avvenuta, con inusitata celerità, ad opera del d. l. 170 del 27.11.09, recitante testualmente: «E' abrogato l'articolo 1, comma 4 – *quinquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

In conseguenza di ciò non è dato di decrittare il declamato impegno di diverse associazioni professionali e organizzazioni sindacali «ad esperire tutte le possibili azioni affinché possano individuarsi soluzioni che salvaguardino le ragioni e le posizioni dei vincitori che hanno assunto la direzione delle istituzioni scolastiche siciliane, consentendone il funzionamento». Da ultimo si parla di ipotesi di «congelamento» della posizione degli (ex?) vincitori del concorso ora annullato. Lo strumento consisterebbe in due emendamenti al d.l. 170/09, da convertire in legge entro il 26 gennaio 2010, quindici giorni dopo la scadenza del periodo assegnato dal giudice dell'ottemperanza all'amministrazione per eseguire il giudicato (che, naturalmente, non lo farà, onerando l'insistente appellante dell'attivazione della nomina del commissario *ad acta*, da introdursi con l'incidente di esecuzione presso lo stesso CGA: così guadagnando un po' più di tempo per provare ad uscire dal ginepraio in cui si è cacciata).

Con il primo dei due emendamenti sarebbero confermati nel ruolo dirigenziale tutti i vincitori e gli idonei legittimamente nominati.

Con il secondo sarebbe rinnovata la procedura concorsuale per **tutti** i candidati (anche per i non ricorrenti?) che non hanno superato le prove.

E' un po' come il classico cane che si morde la coda, poiché il risultato sarebbe, nella sostanza – per intanto con buona pace del presidente della repubblica – l'abrogazione del d.l. 170/09, facendosi in conseguenza rivivere il cassato codicillo del d.l. 134/09, (ri) ponendo così nel nulla il *decisum* del supremo organo della giustizia amministrativa. Fuor di metafora, non riusciamo a intravedere margini per una soluzione «politica» e, ancor meno, per via amministrativa.

Restiamo persuasi che l'unica strada percorribile è tutta interna ai meccanismi giudiziari. Le ipotesi possibili sarebbero due. La prima è lo spiraglio aperto dallo stesso giudice dell'ottemperanza che, non avendo in via preventiva nominato il commissario *ad acta* per l'esecuzione del giudicato in caso di inerzia dell'amministrazione, ha, in definitiva, consegnato il destino dei quattrocento e più colleghi già nominati dirigenti scolastici alla libera determinazione della nostra pervicace eroina, attempata sessantenne; che dovrà decidere – spontaneamente o, in qualche misura, indotta – se interporre istanza con l'incidente di esecuzione oppure di lasciar perdere e in tal modo sterilizzando la decisione della magistratura siciliana. Diversamente – ed è la seconda ipotesi – gli interessati dovrebbero esperire l'opposizione di terzo, impregiudicato il loro sacrosanto diritto a chiedere il risarcimento del danno; perché non evocati (né evocabili) in giudizio ed incisi da sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone: art. 404 e seguenti c.p.c., ora applicabile nel processo amministrativo in seguito alla sentenza della corte costituzionale, n. 177/95. E potrebbero pure farsi forti della menzionata ordinanza del consiglio di stato, n. 4081/05, circa l'irreversibilità delle proprie posizioni, ormai consolidate. Perché non può condividersi la spicciativa, ed aberrante, conclusione che in un paese normale tutti i presidi (sic!) insediatisi alla guida delle «nostre povere scuole siciliane» in quel ridicolo concorso sarebbero cortesemente invitati a tornarsene a casa; e che, certo, fra di loro ci saranno molti professionisti coi fiocchi e forse qualche fuoriclasse. Ma questo succede nei paesi seri: chi viene promosso in un concorso taroccato torna a casa (Gian Antonio Stella, sul *Corriere*).

3 – E' fuor di dubbio – la convinzione è pressoché unanime – che il principale attore di questa incresciosa vicenda, il cui compimento non è dato di vaticinare, è l'amministrazione, a partire dai vertici romani che, per inconfidenti preoccupazioni di economicità e di celerità delle operazioni concorsuali, hanno indotto il direttore generale dell'USR Sicilia – lo ha ammesso esplicitamente, aggiungendo che il fatto si è verificato in altre regioni – a non percepire la chiara illegittimità di nominare sottocommissioni prive del terzo membro, così disattendendo

l'evidenza della norma (art. 2, comma 7, d.p.c.m. 30.5.01, n. 341, richiamato dall'art. 8 del bando di concorso, l'uno e l'altro citati) e i principi facilmente attingibili da uno studente al primo anno di giurisprudenza, didascalicamente rimarcati dal giudice siciliano; che qualificano collegio perfetto le commissioni giudicatrici dei concorsi: «Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiore a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri».

Ma è andato oltre (ed *ultra legem*), affidando la gestione dell'intera procedura concorsuale a un dirigente di seconda fascia – se è vero quanto riportato dalla stampa – già gravato della direzione di un ufficio scolastico provinciale distante 259 km dal capoluogo. Per poi – così parrebbe – disinteressarsene del tutto. (9)

Ancora, il modo alquanto maldestro di dare esecuzione alla precitata ordinanza cautelare del TAR Palermo n. 1021/06 è stupefacente, per essere stata costituita una commissione *ad hoc* in difetto dei requisiti di terzietà, sino alla confessione – nella trasmissione televisiva «Mimandaraitre» del 17.3.07, davanti all'Italia intera – che sì, in effetti non era stato garantito l'anonimato nella revisione degli elaborati scritti delle due candidate, che chiaramente si conoscevano!

E c'è dell'altro, reso di pubblico dominio a mano a mano che candidati respinti nelle prove scritte chiedevano l'accesso agli atti; da cui emergeva che (siccome sunteggiato nella stessa decisione del giudice d'appello siciliano):

- le commissioni non avevano in via previa stabilito le modalità di valutazione delle prove ai fini dell'attribuzione del punteggio, cui ancorare doverosamente, rendendola trasparente, una discrezionalità tecnica altrimenti destinata – e lo è stato – a sconfinare nell'arbitrio;

- l'assegnazione dei punteggi non era integrata da alcun giudizio motivazionale o accompagnata da segni grafici che potessero consentire di individuare quali parti o aspetti dell'elaborato meritassero l'attribuzione di voti inferiori alla sufficienza;
- la correzione di ogni singolo elaborato si attestava su un tempo medio inferiore ai due minuti e trenta secondi, neppure bastevoli, *id quod plerumque accidit*, a sfogliare compiti composti da otto o dieci facciate: da qui la sorpresa di riscontrare elaborati valutati con voti medio-alti ma contenenti ripetuti errori di grammatica e di sintassi, oltrech  palesi segni di riconoscimento, *ex se* sanzionabili con l'annullamento della prova;
- non era dato di comprendere dove e come venissero custodite le buste numerate ed aperte, da cui estrarre gli elaborati poi esaminati in sedute successive.

Trattasi di clamorose, ed accertate, irregolarit ; portate per tempo alla conoscenza del direttore generale dell'USR Sicilia e da lui non smentite nella trasmissione televisiva di cui sopra, congiuntamente all'affermazione che il presidente della commissione gli aveva riferito che la correzione (sic!) degli elaborati era stata effettuata «*ictu oculi*» (testuale!), cio  eseguita a «nasometria», come taluni hanno ironizzato.

Eppure, nonostante l'amministrazione avesse avuto tutto il tempo per agire doverosamente in autotutela, il 27 marzo 2007 ha tranquillamente proceduto all'approvazione della graduatoria generale di merito. Tal che appaiono obiettivamente deboli le giustificazioni addotte dal direttore generale dell'USR Sicilia in una lettera indirizzata ai sindacati della scuola (10), tesa a minimizzare la portata degli eventi, in cui precisa che non   vero che la valutazione degli elaborati si   sempre attestata sui due minuti e mezzo; che gli errori di grammatica e di sintassi in elaborati valutati positivamente hanno riguardato un solo caso accertato; che   paradossale parlare di concorso truffa quando, per la seconda volta consecutiva, l'inchiesta penale si   chiusa con l'archiviazione; che non si pu  confondere la vigilanza con l'interferenza sull'operato delle commissioni; che le stesse commissioni

(*recte*: sottocommissioni) sono state formate – come in altre regioni – secondo la direttiva ministeriale impartita con nota 1160 del 19.10.05 [di cui non siamo riusciti a trovar traccia, a riprova del sospetto che si è trattato di un semplice atto interno che, anche per questo, **non doveva essere eseguito**], allo scopo di assicurare in tutta Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi», e la cui correttezza è stata ribadita in parlamento, nella seduta della camera del 13.10.09, dal sottosegretario del MIUR.

Parrebbe, la risposta, indirizzata in particolare alla CGIL Sicilia, che ha esplicitamente richiesto le sue immediate dimissioni per «l'irresponsabile conduzione del concorso» non meno che ad altri sindacati, quali l'ANP, laddove afferma sul proprio sito del 27.11.09, che «arrivati a questo punto, quel che non si può accettare è che le conseguenze di una serie di superficialità, errori e pasticci amministrativi ricadano su centinaia di dirigenti, che comunque da tre anni hanno svolto il proprio lavoro e che non possono oggi ricevere uno sbrigativo benservito, come se fossero gli unici a dover pagare, e per colpe non loro». Pertanto – prosegue la nota - «dei problemi deve farsi carico, necessariamente, la politica [ma, quantomeno nell'immediato, non si comprende come], visto che l'amministrazione scolastica siciliana si è rivelata clamorosamente inadeguata nella circostanza». E che, infine, «non è neppure possibile che l'amministrazione centrale [ma essa stessa – a nostro modo di vedere – non esente da colpe, in virtù della censurata direttiva e per essere rimasta inerte quando gli inquietanti contorni della vicenda già apparivano di pubblico dominio] non tragga le conseguenze di quanto accaduto: a cominciare dalle responsabilità del vertice dell'ufficio che ha gestito il concorso con la leggerezza che tutti hanno potuto constatare e con conseguenze devastanti per centinaia di scuole oltre che per i diretti interessati».

Su questa linea si sono poi mosse alcune interrogazioni parlamentari, con l'aggiunta di un «doveroso intervento della procura regionale della corte dei conti per chiamare a rispondere per danno all'erario quanti, in via diretta o indiretta, abbiano contribuito a causarlo». Cui possono ben connettersi il danno all'immagine subito dall'amministrazione (in senso lato),

per consolidata giurisprudenza e per sanzione di legge (arg. ex art. 55-*quinquies*, d. lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69, d. lgs. 150/00), nonché il risarcimento del danno anche per lesione di interessi legittimi a favore dei tanti soggetti coinvolti, senza colpa alcuna, nel (finora) triste epilogo di questo penoso, tutt'altro che isolato, italico evento; rivendicabile alla luce della legge 205/00, susseguente alla storica sentenza della cassazione, sezioni unite, n. 500 del 22 luglio 1999, e comprensivo dei danni morali e/o esistenziali, il tutto rapportato al «bene della vita» inciso.

In quest'ultima evenienza l'amministrazione che abbia pagato potrà – anzi dovrà, sembrando questo un atto doveroso nonché utile per i futuri effetti dissuasivi – esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei propri funzionari periferici e/o dei componenti le commissioni, allegando la sussistenza della colpa grave, che pare obiettivamente ben ricorrere (mentre sembra che ipotesi dolose, già vagliate dalla procura della repubblica, non siano state ritenute sussistenti).

4 – I fatti siciliani – i soli, sinora, ad aver prepotentemente guadagnato le luci della ribalta per essere incappati nella mannaia di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, indebitamente (ne restiamo convinti) tracimante – hanno segnato l'emersione di non poche voci esprimenti la necessità che l'atteso nuovo concorso per dirigente scolastico venga riportato alla sede nazionale, onde essere più controllato e più garantito, tutt'altro escludendosi che ciò comporti un'economia di spesa ed un accorciamento dei tempi di espletamento. Ne avevamo già parlato – con ulteriori considerazioni – all'indomani della diffusione della bozza che poi sarebbe divenuta il testo del d.p.r. 140/08, recante il nuovo regolamento concorsuale di accesso alla dirigenza scolastica, con il ridisegno della sovrabbondante, farraginosa, e di dubbia legittimità, disciplina che tuttora si legge nell'art. 29, d. lgs. 165/01.

Sostanzialmente riteniamo di dover qui riprendere l'argomento attingendo largamente dall'ultima stesura licenziata per la rivista *Scuola & Amministrazione* (si veda la nota n. 2).

E' d'uopo, in via previa, riportare in termini schematici il contenuto del cennato d.p.r. 140/08:

- il concorso viene bandito ogni tre anni e consente la partecipazione ai docenti con cinque anni di ruolo e in possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento, senza la barriera dei tre settori formativi, ora aboliti;
- si prevedono una preselezione per prove oggettive (non per titoli) definite a livello nazionale, due prove scritte e una orale;
- la graduatoria di merito sommerà i punteggi riportati nelle prove scritte e orali e quelli dei titoli culturali e professionali. Essa ha validità triennale e poi decade (ma non è da escludere che possa almeno tradursi in uno dei titoli valutabili in un successivo concorso);
- i vincitori effettueranno un periodo di formazione e tirocinio della durata di non più di quattro mesi e non meno di tre mesi, che si concluderà con una relazione finale, senza l'attribuzione di un punteggio;
- la procedura concorsuale si deve esaurire entro 12 mesi dalla prima prova scritta.

Principiando dal problema delle commissioni, rispetto al precedente regolamento (ex d.p.c.m. 341/01), ora abrogato per esplicito, sembra esserci una maggiore attenzione nella scelta del presidente e dei componenti, e merita di essere menzionata l'espressa previsione che include gli aspiranti alla nomina, a domanda, in un apposito elenco, da cui (è ragionevole supporlo, o quantomeno è auspicabile), scegliere, con criteri di massima trasparenza e di pubblicità, i soggetti in possesso di titoli e di esperienze specifiche, che diano un apprezzabile affidamento e che possano essere adeguatamente remunerati nelle misure che saranno definite in un decreto interministeriale emanato dal MIUR, d'intesa col ministro della funzione pubblica e col ministro delle finanze (e questo è scritto). Analogo apprezzamento merita la puntualizzazione che, in caso sia (e sicuramente lo sarà) necessario procedere alla nomina delle sottocommissioni, esse saranno sempre composte da tre membri (più gli esperti di lingua straniera e di informatica) in omaggio al principio della collegialità piena, mentre il presidente della commissione madre assume le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività

concorsuali. Si sarebbe poi potuto scrivere (ma si spera che ciò avvenga lo stesso) che l'amministrazione che cura le procedure concorsuali deve assicurare la presenza di qualificati vigilanti, né distratti né indulgenti (o addirittura complici delle furbate di candidati adusi a barare sulle «regole del gioco»), e affidare il controllo delle medesime a un corpo ispettivo formato da dirigenti amministrativi e da dirigenti tecnici. Ciò per fornire le massime garanzie ai candidati che si siano sottoposti ad una severa e scrupolosa preparazione (che non merita di essere vanificata da «esperti» improvvisati, sovraesposti alle pressioni «locali», ovvero frettolosi) e, nel contempo, per salvaguardare l'immagine della pubblica amministrazione, nonché il decoro della funzione da svolgere.

Sono, questi, compiti dell'apparato tecnico-amministrativo del MIUR. Si spera che – ora – voglia, e possa, adempierli al meglio. Sotto quest'aspetto, il nuovo regolamento concorsuale sembra sia stato scritto proprio per correggere le disfunzioni clamorosamente emerse in Sicilia e presumibilmente estese alle regioni che hanno dovuto costituire più di una commissione.

Ma non basta. Perché occorrerebbe che la stessa amministrazione, ai suoi massimi livelli, attuasse una serie di interventi preordinati a ridurre i rischi di inceppamento del prefigurato nuovo sistema.

E' indubitabile che il regolamento conferma la dimensione regionale del concorso – peraltro accentuata dal recente decreto legislativo c.d. Brunetta, n.150/09 – per un ruolo che è, e rimane, però nazionale; tanto ciò vero che è prevista una mobilità nazionale (e non c'è motivo di credere che non lo sia anche in futuro), attribuita al dirigente dell'ufficio scolastico regionale quale rappresentante dell'amministrazione sul territorio. Perciò sarebbe pur sempre possibile che il concorso venisse svolto in sede nazionale, fatta salva la facoltà di delegare ai livelli regionali o interregionali la procedura di preselezione (11), nonché la fase terminale della formazione e del tirocinio, laddove le attività *on line* dovranno integrarsi con le attività in presenza. A nostro avviso, la (ri)centralizzazione del concorso può risolvere molte delle disfunzioni – oltre a quelle già rimarcate – che si sono registrate nell'espletamento della prima e (al momento) unica procedura ordinaria, e non solo in Sicilia; che hanno alimentato un contenzioso esponenziale, anche per:

- la dilatazione e lo sfalsamento dei tempi di svolgimento nelle diverse regioni: sino a tre anni ed oltre (in Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia) per concludere l'intero *iter!* ;
- la disomogeneità e opacità dei criteri di valutazione. In alcune regioni è stato bocciato l'80% dei candidati, in altre si è largheggiato con il 60% ed oltre dei promossi: si ricordi la polemica innescata dall'intero consiglio regionale del Veneto contro l'eccessivo numero di «presidi» provenienti dal meridione, evidentemente vocato all'illegalità;
- la nomina delle commissioni con meri criteri di vicinanza politica e/o geografica, che non di rado si sono dimostrate pasticciona ed incompetenti (la già sottolineata mancanza di collegialità sull'intera procedura concorsuale; costruzione di cervellotiche griglie nell'attribuzione dei voti; confusioni e approssimazioni nella configurazione delle prove scritte, sino a non distinguere la struttura del saggio da quella del progetto; domande impropriamente nozionistiche ed estemporanee, sparate nei colloqui con sovrana libertà (e in parte ne siamo stati testimoni), prescindendosi dai contenuti del bando e dalla prospettiva – o angolo visuale – della funzione da svolgere.

Se i contenuti, e loro connessa articolazione, della prova preselettiva non saranno eccessivamente blandi, così come crediamo, il vincolo del suo superamento con i previsti almeno 80/100 dovrebbe fortemente scremare i candidati, riducendoli al 20-30% dei partecipanti: in cifre assolute, ipotizzando una base di partenza di 30.000 unità (nell'ultima tornata ordinaria, dopo anni di blocco dei concorsi, i concorrenti erano circa 35.000), alle prove scritte passerebbero dai 6.000 ai 9.000 candidati, ciò necessitando la costituzione di un massimo di diciotto commissioni, incardinabili presso il MIUR, poi riducibili, volendosi (basta un provvedimento amministrativo *ad hoc*), di ulteriori due terzi – quindi a sei/sette – supponendo che non più di un terzo dei partecipanti superi le due prove scritte.

Non vi è chi non veda come, obiettivamente, ne sortirebbe una procedura più snella (e controllata), più garantista e meno costosa, con più facilità contenibile (e per tutto il territorio nazionale) nei dodici mesi imposti dal regolamento, a far data dall'espletamento della prima prova scritta.

Lo si può fare, con il conforto della legge; esattamente dell'art. 35, comma 5, d. lgs. 165/01, cit., non toccato dalla novella apportata dal d.lgs. 150/09.

Che, nel mentre prescrive la regola del livello regionale nell'espletamento dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello stato, non ne vieta l'incardinamento nella sede nazionale, essendo sufficiente una semplice autorizzazione del presidente del consiglio dei ministri motivata dalle quivi esistenti «ragioni tecnico-amministrative o di economicità». Perché ci stanno tutte.

Coraggio, non pensiamo che occorra uno sforzo eroico, ma solo una tenue apertura mentale. E sarà abbondantemente ripagata.

- NOTE -

- (1) In esito alle ultime interlocuzioni tra amministrazione e sindacati apprendiamo che il bando per il prossimo concorso a dirigente scolastico è in avanzata fase di preparazione, mentre non si conosce il numero dei posti messi a concorso, che, ragionevolmente, possono arrivare a 2.000 unità, se contingenti necessità di ordine finanziario non faranno premio sui criteri dettati, al riguardo, dal d.p.r. 140/08, regolamento di delegificazione recante il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica. Nel frattempo ha fatto da battistrada il corso-concorso per il reclutamento di 25 dirigenti scolastici, indetto dalla giunta della provincia autonoma di Trento – ma aperto all'intero territorio nazionale – che ricalca sostanzialmente la sovrabbondante, farraginoso procedura, ora abrogata, che tuttora si legge nell'articolo 29 del d. lgs. 165/01; della cui legittimità non può però qui dubitarsi in forza dell'autonomia riconosciuta in materia alla provincia tridentina. In compenso i vincitori percepiranno intorno ai mille euro netti mensili in più rispetto ai colleghi della penisola.
- (2) F.G. NUZZACI, *Verso il nuovo concorso per dirigente scolastico: il monito di una sentenza e attese da non deludere*, in *Scuola & Amministrazione*, luglio-agosto 2009; e, ancor prima, id., *Sul nuovo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica: sottolineature e considerazioni*, ivi, settembre 2008.
- (3) Accenniamo, nella circostanza, al concorso a 145 posti di dirigente tecnico, in svolgimento, dopo che, a circa un anno di distanza dalla sua autorizzazione e poi dopo venti mesi dall'emanazione del bando, finalmente la lentocrazia di Viale Trastevere è riuscita a far tenere, il 21 settembre u.s., la prova di preselezione, il cui esito si conoscerà, se tutto filerà liscio, il 12 febbraio 2010, dopo cinque mesi e nonostante siasi trattato di una prova standardizzata e dunque correggibile da un lettore ottico in tempo reale, o quasi (*infra*). L'intera vicenda concorsuale, e particolarmente la citata prova di preselezione, sono state da noi analizzate (si veda, da ultimo, nella Bachecca di questa rivista, *Concorso a dirigente tecnico: lettera aperta al capodipartimento dottor Giovanni Biondi* e, a seguire, *Sul – mancato – tentativo di scippo del concorso ispettivo ed altro*) per evidenziarne i non pochi profili di dubbia legittimità. Sicché, crediamo, si preannuncia un contenzioso alluvionale, pur in presenza di numeri meno consistenti rispetto ai due concorsi riservati e al concorso ordinario per l'accesso alla dirigenza scolastica, sinora espletati. A meno che non intervenga, ancora una volta, il legislatore a spegnerlo.
- (4) Per quanto concerne le fonti si è fatto prioritario riferimento alle varie pronunce giurisdizionali afferenti al contenzioso *de quo*, come richiamate dalle decisioni del CGA per la regione Sicilia, con esclusione della giurisprudenza su questioni collaterali e, in questa sede, irrilevanti perché di natura meramente procedurale (come quelle, a titolo di esempio,

concernenti l'inammissibilità di interventi *ad adiuvandum* e *ad opponendum*), ovvero relative ad *obiter dicta*.

Si sono tenuti altresì presenti i diversi interventi sulla stampa locale e nazionale, anche di candidati esclusi dal concorso e dunque parte in causa. Ciò allo scopo di provare a ricostruire al meglio – pur con le inevitabili lacune ed imprecisioni per la stessa natura di tali fonti – l'intera vicenda. Tra le tante:

- S. La Porta, *Il caso concorso dirigenti scolastici in Sicilia* a «Mi manda rai tre», in *Consorzio AetnaNet*, del 18.3.07;
- M. A. Borghesi, *Interrogazione parlamentare – Atto camera 4/03719*, 24.7.09;
- S. Intravaia, *Il concorso è irregolare ma i presidi salvano il posto*, in *la Repubblica.it*, 28.10.09;
- *Concorso truccato, preside occupato*, in www.argo.catania.it, 6.11.09;
- *Il decreto salva-precari diventa un omnibus*, in *Tuttoscuola*, n. 496, novembre 2009;
- M. Scilipoti, *Interrogazione parlamentare al fine dell'annullamento concorso dirigenti Sicilia*, 11.7.09;
- *I diritti dei dirigenti scolastici vincitori in Sicilia del concorso ordinario devono essere tutelati*, in www.flcgil.it, 17.11.09;
- *Concorso dirigenti scolastici in Sicilia: un rebus da risolvere*, in orizzontedocenti.wordpress.com, 2.11.09;
- S. Cocuzza, *Concorso per dirigenti scolastici in Sicilia: un gioco dal vergognoso epilogo*, in www.latecnicadellascuola.it, 27.10.09;
- G. A. Stella, *I compiti del concorso e la correzione record*, in *Corriere della sera*, 11.11.09;
- M. Castro, *E ora si spera in un decreto salvapresidi*, in lasicilia.it, 13.11.09;
- *Il pasticcio del concorso a preside*, in *la Repubblica*, 15.11.09;
- *La costituzione fatta a pezzi*, in www.orizzontedocenti.wordpress.com, 18.11.09;
- S. Intravaia, *Concorso a preside col trucco*, in www.orizzontedocenti.wordpress.com, 2.11.09.

(5) Per il vero l'obbligo significato all'amministrazione di provvedere alla rivalutazione delle prove scritte è stato formulato in maniera ambigua («diversa sottocommissione, in regolare composizione»). Ciò non toglie che l'amministrazione, secondo i principi (e secondo il buon senso), con un minimo di accortezza doveva, e poteva, ben rendersi consapevole della necessità di costituire una commissione *ad hoc* completamente terza per adempiere al solo ufficio circoscritto e specificato. A non persuadere è però anche, e soprattutto, la determinazione del TAR in sede cautelare, perché se poteva ben sembrare sussistente il

fumus boni iuris, a nostro avviso difettava l'altro concorrente presupposto, cioè il *periculum in mora*. Nel senso che, allo stato della procedura concorsuale, la ricorrente poteva ben essere ammessa alla successiva fase dei colloqui con riserva, onde vedersi revisionate le prove scritte qualora tale diritto fosse stato confermato dalla sentenza di merito. Che effettivamente è stata resa a dieci mesi di distanza (sentenza n. 1829/07), ma per dichiarare il ricorso principale inammissibile in quanto non era stato notificato ad almeno uno dei soggetti inseriti nell'elenco dei candidati ammessi [a torto propriamente definibili controinteressati, in quanto la procedura concorsuale non era stata completata, per cui, allo stato, gli stessi non potevano né subire né recare pregiudizi. Ma tant'è]; e che comunque la ricorrente non aveva più interesse alla definizione del ricorso principale, divenuto improcedibile perché superato dal nuovo provvedimento valutativo susseguente alla menzionata ordinanza cautelare 1021/06 [ma anche qui a torto, poiché la natura interinale del provvedimento era idonea a conservare la piena disponibilità dell'azione nel giudizio di merito].

- (6) Oltre al TAR Campania n. 4236 del 17.7.02 e TAR Sardegna, n. 609 del 17.7.06, si vedano le pronunce del consiglio di stato: n. 2565/04, IV sez.; n. 6224/04, IV sez.; n. 1445/05, IV sez.; n. 1966/07, IV sez.; n. 599/06, V sez.; n. 3333/06, VI sez.

Per contro, nella giurisprudenza vi è parola degli effetti *ultra partes* nella caducazione di atti normativi (*recte*: regolamenti normativi) in quanto fonti dell'ordinamento siccome dotati dei caratteri dell'innovatività (nel senso dell'idoneità a modificare l'ordinamento giuridico) e dell'astrattezza (attitudine alla ripetizione indefinita). Ma il bando concorsuale non è atto normativo, bensì amministrativo, che esaurisce i suoi effetti limitatamente alla singola procedura; il che è a dire che esso regola il singolo episodio selettivo e, quindi, non ha respiro normativo, per l'appunto difettando dei requisiti dell'innovatività e dell'astrattezza.

- (7) Al riguardo possono venire in considerazione i seguenti nostri interventi, tutti pubblicati in *Scuola & Amministrazione* nel periodo aprile 2005-novembre 2006:

- *Concorso per dirigente scolastico: Legittima la selezione per titoli?*;
- *Il Tar del Lazio si pronuncia sul concorso ordinario a dirigente scolastico: la preselezione per titoli è un (po') illegittima*;
- *La cgil-scuola per la modifica del sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici: una proposta da condividere, con una notazione a margine*;
- *Concorso ordinario per l'accesso alla dirigenza scolastica: Avviso ai naviganti*;
- *Sul concorso riservato a dirigente scolastico ed oltre: Appunti per il nuovo ministro*;
- *Il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza scolastica: finalmente la «soluzione politica!»*;

- *Il nuovo concorso riservato per i presidi incaricati: il bando sarà modificato?*

In particolare si veda poi, *Concorso ordinario a dirigente scolastico: a proposito di una leggina (tra le tante)*, il cui contenuto – in parte *qua* – è riproposto nel corpo della trattazione.

- (8) Per essere esatti, il principio evocato dal consiglio di stato con l'ordinanza n. 4081/05 è stato utilizzato da alcuni TAR per leggere in modo scorretto le disposizioni normative recate dall'art. 1, comma 619, legge 296/06, integrate dalla legge 17/07 di conversione dell'art. 1, comma 6-*sexies*, d.l. 300/06; emanate con riguardo al concorso ordinario a dirigente scolastico nel corso del suo svolgimento, dopo che nel comma precedente erano state dettate le coordinate per la modifica della futura procedura concorsuale, poi compiutamente definita con il d.p.r. 140/08. Di guisa che abbiamo addirittura potuto apprendere (cfr. TAR Puglia – sez. di Lecce) che una sentenza di rigetto (meglio, più di una: nn. 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, emesse in fotocopia il 4.7.07) del ricorso di un candidato – peraltro resa in forma immediata per essere *de plano* tale ricorso manifestamente infondato – produce l'effetto di immetterlo in ruolo!

Che cosa è scritto, anzitutto, in questa legge? Che, ovviamente dopo l'assegnazione ai vincitori dei 1.500 posti messi a concorso, a mano a mano che se ne rendono disponibili altri vengono immessi in ruolo gli idonei non vincitori inseriti nelle generali graduatorie di merito, all'uopo appositamente formate. E che in queste graduatorie sono «compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione [anch'essi] dell'esame finale [originariamente] previsto dal bando medesimo». E «le **prove** di esame propedeutiche alla fase della formazione» sono la stesura del saggio e, se positivamente valutato, il successivo duplice colloquio, di gruppo e individuale, con l'attribuzione di un unico, e parimenti positivo, voto.

In conseguenza di ciò gli interessati, respinti nella prova scritta ovvero nel colloquio ma ammessi alla prosecuzione della procedura concorsuale (la fase della formazione) grazie alla c.d. sospensiva, si erano rivolti all'amministrazione per ottenere il riesame delle predette prove: secondo i principi e secondo le regole positive – ora sconvolte – del diritto amministrativo. Ma per sentirsi, giustamente, rispondere che dovevano attendere il giudizio di merito.

Avverso tale diniego veniva adito il Tar. Che respinge sì il ricorso per manifesta infondatezza, ma al termine di uno stupefacente ragionamento che proviamo a rendere in

maniera discorsiva per non complicare la vita a chi, non in confidenza con il linguaggio giuridico, voglia purtuttavia, stoicamente, costringersi a leggerci sino in fondo:

- allo stato il proseguimento nella procedura concorsuale sino al suo termine (*medio tempore*, e per tutti, semplificata, con l'abolizione dell'ulteriore esame finale selettivo e susseguente solo corso di formazione, concluso con una semplice relazione finale, previa attestazione di un certo numero di ore di frequenza) si è reso possibile in forza di un'ordinanza cautelare emanata in appello dal consiglio di stato;
- occorre quindi attendere che il consiglio di stato si pronunci nel merito. Se l'esito sarà positivo, del pari alla conseguente positiva rivalutazione delle prove d'esame già sostenute, significherà che gli odierni ricorrenti avranno avuto riconosciuto il diritto a transitare nella prima fascia [dei vincitori] e dunque, *pleno iure* ed *ex tunc*, ad essere ammessi al corso di formazione, peraltro già frequentato e concluso con – scontato – successo. In caso contrario, niente paura! Perché ci si potrà avvalere della disposizione di legge, sopra menzionata e virgolettata; che «presuppone [?] il superamento, da parte dei soggetti in questione, delle prove di ammissione al corso di formazione». Proprio così, testuale! E per non dare adito a dubbi si precisa che la disposizione di legge in discorso, «a differenza di quanto sostiene il ricorrente, **non presuppone una nuova valutazione delle prove**»; perché assorbita «con la produzione di una relazione finale e il rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo», tale positività risolvendosi nella mera confezione cartacea di un elaborato – anche sgrammaticato e/o del tutto inconfidente, perché non sottoponibile ad alcun vaglio e semplicemente da acquisire agli atti – e nel previo riscontro di un certo numero di ore di frequenza! Se proprio si vuole insistere nella richiesta di rivalutazione delle prove, allora bisognerà avere pazienza ed aspettare che il consiglio di stato si pronunci – beninteso, positivamente – nel merito, con il conseguente diritto a transitare nella prioritaria graduatoria dei concorrenti *pleno iure* e con effetti *ex tunc*. Sempreché, arrivato il fatidico momento, non risulti cessata la materia del contendere per avere l'appellante già conseguito il bene della vita: l'avvenuta immissione in ruolo in quanto appartenente alla seconda fascia; sia pure dopo gli appartenenti alla prima fascia, ma con priorità rispetto ai colleghi collocati nella terza (coloro i quali, superate **effettivamente** le prove d'esame e non rientranti nell'originaria aggiuntiva quota del 10% sui posti messi a concorso, dovranno – hanno dovuto – attendere la frequenza di un apposito periodo di formazione, sempre non selettivo).

Benché non sia stato valutato positivamente né alla prova scritta né al colloquio!

Ricorso respinto, dunque. Con motivazioni formalmente ineccepibili sotto il profilo tecnico-giuridico, ma nella sostanza per sanzionare uno stupido autolesionismo dovuto ad eccesso di scrupolo.

Ricorso respinto sì, ma con l'immediata nomina a dirigente scolastico, essendosi sollecitamente l'amministrazione determinata all'emanazione dell'afferente provvedimento, nonostante la formalizzazione delle proprie perplessità per questa stravagante – e destabilizzante! – giurisprudenza creativa, nella convinzione che «sarebbe sicuramente soccombente qualora la questione fosse portata davanti allo stesso giudice, con conseguente condanna alle spese di giudizio».

Riusciremo mai a diventare un paese normale?

- (9) E' principio indiscusso, esso rivenendo dal vincolo posto in costituzione (cfr. art. 97, comma 2), l'eccezionalità dell'istituto della delega – se di delega formale si è trattato – che, incidendo sulla regola della tassatività e dell'inderogabilità delle competenze, deve trovare fondamento in un'apposita disposizione di legge recante una, sia pure implicita, motivazione organizzativa perché (e solo perché) siano assicurati al meglio il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (comma 1). Al riguardo giova evidenziare che il comma 1-*bis*, art. 17, d. lgs. 165/01 ha previsto la facoltà dei dirigenti di (sola) seconda fascia di delegare a dipendenti con posizioni funzionali più elevate alcune proprie competenze, ma per **specifiche e comprovate** ragioni di servizio, per un **periodo di tempo determinato**, con **atto scritto e motivato**; nel mentre la fattispecie è testualmente assente per i dirigenti degli uffici dirigenziali generali (vedasi art. 16, d. lgs. 165/01, cit.), né sembra trovare un solido addentellato nel regolamento di organizzazione del MIUR (ora art. 8, d.p.r. 17/09), almeno non della portata del caso di cui si discorre.
- (10) G. Di Stefano, *La posizione dell'USRS sul concorso a dirigente scolastico*, in *AetnaNet*, 30-11-09.
- (11) Certamente i concorsi, frequenti e regolari, vanno fatti. Lo impone la costituzione, che non tollera massicce e casuali immissioni in ruolo *ope legis* né, tantomeno, *ope iudicis*, magari di candidati bocciati tre volte, che sortiscono effetti devastanti perché lacerano la categoria, appannano l'immagine dell'amministrazione, espongono alla disistima sociale gli stessi beneficiati, già decretati incapaci dal loro datore di lavoro e gettati nel tritacarne mediatico. Concorsi, dunque, ma fatti bene: pretesa non irragionevole da chi viene remunerato con la modica cifra di 150.000 euro l'anno; a cominciare dalla fase della preselezione, che non sia come quella – infelicemente – condotta nel concorso, in atto, a 145 posti di dirigente tecnico del MIUR (vedasi precedente nota n. 3).

Perciò l'amministrazione dovrebbe, da subito, far approntare una nutrita batteria di tests, non meno di 1000-1500, affidati a gruppi di esperti delle varie materie del prossimo bando per il reclutamento dei dirigenti scolastici; da pubblicare con le risposte esatte per consentire, in tempo congruo, ai candidati una preparazione mirata e per apportare eventuali correzioni prima della messa a punto definitiva: come si è fatto per i tests somministrati al personale ATA per il conseguimento della seconda posizione economica, e come non si è fatto per i 90 quesiti proposti agli aspiranti dirigenti tecnici, messi in piedi all'ultimo momento, di non eccelsa fattura tecnica, in gran parte meramente nozionistici e non di rado fondati su circolari e note ministeriali, nonché non esenti da possibili errori. E forse proprio per questo, in spregio ai conclamati principi della trasparenza e della rendicontabilità, non resi pubblici, nonostante l'espressa richiesta avanzata da un sindacato, poi reiterata con una nota formale ai ministri Gelmini e Brunetta, rimasti rigorosamente silenti; nonostante, infine (ma non è da escludere che ci siamo persi qualche passaggio), un'interrogazione parlamentare depositata al senato della repubblica. E vorremmo verificare la rispondenza al vero di una confessione – a denti stretti – rubata al sottosegretario del MIUR Giuseppe Pizza, delle difficoltà dell'amministrazione di corrispondere, ancor prima che a un obbligo di legge [lo è: si veda, *ex adverso* e nello specifico, art. 24, comma 1, lettera *d*, legge 241/90. come modificata dalla legge 15/05], a un doveroso rispetto della dignità del cittadino.

Gli stessi tempi che l'amministrazione si è assegnati sono inconcepibili: cinque mesi per far conoscere i risultati di una prova standardizzata, e dunque correggibile da un lettore ottico in tempo reale, o quasi: classico esempio, in eventuale (o certa?) sede contenziosa, di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza; vieppiù perché, anche qui, nell'analoga prova preselettiva sostenuta nei giorni scorsi dal citato personale ATA, ciò è tranquillamente avvenuto. E ci pare ben difficile, per l'amministrazione evocata in giudizio, allegare ragioni plausibili – di presunta complessità organizzativa – tali da giustificare consimile disparità di trattamento.

E' solo uno dei possibili profili di illegittimità tra i tanti che sicuramente emergeranno – accentuati dall'assurdo lasso di tempo fatto intercorrere, da settembre 2009 a febbraio 2010 – nel mentre i menzionati 90 quesiti, corredati della risposta esatta, si sarebbero comunque dovuti portare all'immediata conoscenza dei candidati, ora tutti potenziali, e inviperiti, ricorrenti, perché tenuti in fibrillazione e maltrattati da un'amministrazione (dalla loro amministrazione) che, semplicemente, se n'è uscita con la spicciativa, e semiclandestina, dichiarazione che la pubblicazione non era prevista.

Avanza all'orizzonte un altro *tsunami* giudiziario?